

FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE Ministero Sviluppo Economico



Allegato A

PROCEDURE E CRITERI
PER L'ISTRUTTORIA E LA VALUTAZIONE
DELLE ISTANZE DI ACCESSO PRESENTATE NELL'AMBITO DEL
TITOLO II CAPO 5 DEL REGOLAMENTO GENERALE
DEI REGIMI DI AIUTO IN ESENZIONE

AIUTI ALLE GRANDI IMPRESE E ALLE PMI PER PROGRAMMI INTEGRATI DI AGEVOLAZIONE – PIA TURISMO

Premessa:

si evidenzia che le procedure e i criteri sono stati implementati nella piattaforma telematica e, pertanto, l'impresa avrà evidenza dei vari passaggi mediante la compilazione dei pannelli informatici.

L'esito finale della valutazione istruttoria resta di esclusiva competenza degli organi competenti.

In caso di programma di investimenti proposto da una grande/media/piccola impresa che preveda la realizzazione di programmi di investimento di altre imprese, si precisa quanto segue:

- l'inammissibilità del programma di investimenti dell'impresa proponente (grande impresa/media impresa/piccola impresa) comporta l'esclusione dell'intera proposta se, nell'ambito dell'istanza di accesso, non ci sia un'impresa aderente in possesso dei requisiti di ammissibilità dell'impresa proponente;
- l'inammissibilità del programma di investimenti delle imprese aderenti alla proposta della grande impresa/media/piccola impresa proponente non comporta l'inammissibilità delle altre iniziative.

Criteri di ammissibilità formale:

Tale verifica riguarda la correttezza formale dell'istanza di accesso, in particolare:

- l'istanza di accesso ed il business plan sono incompleti (non contengono informazioni necessarie e sufficienti per poter avviare la verifica sostanziale di cui ai punti successivi);
- completezza della documentazione attestante l'avvio delle procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività da realizzare, così come definite all'art. 9 dell'Avviso Pubblico.

In caso di esito positivo, l'istruttoria prosegue con la fase di verifica successiva.

In caso di esito negativo, l'istanza di accesso presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.

Criteri di ammissibilità sostanziale:

Tale verifica riguarda i requisiti obbligatori per la presentazione della domanda, relativi a:

- a) soggetto proponente in termini di:
 - requisito dimensionale di grande, media o piccola impresa proponente (in regime di contabilità ordinaria), come definito dall'Allegato I del Regolamento (UE) N.651/2014 e s.m.i. La verifica riguarda anche la dimensione delle eventuali imprese aderenti all'iniziativa promossa dalla grande impresa ovvero dalla media impresa;
 - per le istanze promosse da grandi imprese ovvero medie imprese, requisito dei due bilanci approvati [art. 3, comma 1, lett. a) e b)];
 - 3. per le istanze avanzate da singole piccole imprese o microimprese, requisito dei tre bilanci approvati, dai quali emerga un fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro [art. 3, comma 1, lett. c)];

Limitatamente alle imprese aderenti ad un'istanza di accesso presentata da una piccola impresa, in caso di assenza dei requisiti di cui al precedente punto 3, occorre verificare che l'investimento proposto dall'impresa aderente non in possesso dei requisiti, ma che abbia approvato almeno due bilanci, non superi i 2 milioni di euro.

- b) investimento in termini di:
 - localizzazione dell'iniziativa in Puglia;
 - dimensione del programma di investimenti promosso dalla grande impresa (di importo compreso tra 3 e milioni di euro);







SVILUPPO REGIONALE

- dimensione del programma di investimenti promosso dalla media impresa (di importo compreso tra 2 e 30 milioni di euro):
- dimensione del programma di investimenti promosso da singole piccole o microimprese (di importo compreso tra 1 e 20 milioni di euro);
- tipologia di investimento ammissibile e coerente con quanto individuato all'art. 4 comma 1 dell'Avviso.

Nel caso in cui il programma di investimento, promosso dalla grande impresa ovvero dalla media impresa ovvero dalla piccola impresa, preveda il coinvolgimento di altre imprese, i criteri di ammissibilità sostanziale sono i medesimi. In tal caso si procederà anche alla verifica di:

- dimensione del programma di investimenti della grande impresa proponente (di importo almeno pari al 50% dell'importo complessivo del progetto);
- dimensione del programma di investimenti della media impresa proponente (di importo almeno pari al 50% dell'importo complessivo del progetto);
- dimensione del programma di investimenti della piccola impresa proponente (di importo almeno pari al 50% dell'importo complessivo del progetto);
- in caso di istanze di accesso presentate da grandi imprese, la grande impresa (proponente e aderente) ed almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al progetto imprenditoriale devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione della istanza di accesso;
- in caso di istanze di accesso presentate da medie imprese, almeno i 2/3 delle PMI partecipanti al programma di investimenti promosso dalla dalla media impresa devono essere attive ed aver approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso;
- l'eventuale PMI aderente non attiva (consentita solo in caso di impresa proponente di grande o media dimensione) deve essere partecipata per oltre il 50% da altra PMI attiva che abbia già approvato almeno due bilanci alla data di presentazione dell'istanza di accesso;
- dimensione del programma di investimenti presentato dall'impresa aderente all'iniziativa promossa dalla grande impresa ovvero dalla media impresa di importo almeno pari ad 1 milione di euro;
- dimensione del programma di investimenti presentato dall'impresa aderente all'iniziativa promossa dalla
 piccola impresa di importo almeno pari a 500.000 euro; se la piccola o microimpresa impresa aderente non
 possiede i requisiti (dei tre bilanci approvati e del fatturato medio non inferiore a 1 milione di euro), la
 dimensione del progetto non può essere superiore a due milioni di euro (purché abbiano approvato almeno
 due bilanci);
- tipologia di investimento ammissibile e coerente con quanto individuato all'art. 4 comma 1 dell'Avviso.

c) Elementi di innovatività e trasferibilità della proposta

Il programma di investimenti deve presentare espliciti elementi di innovazione intesi quali elementi riconducibili alle caratteristiche degli immobili di cui al comma 13 dell'art. 4 dell'Avviso. In altri termini, le opere riferite agli edifici oggetto di investimento devono essere realizzate in modo tale che:

- si raggiunga il livello 2 del sistema di certificazione di sostenibilità per edifici non residenziali di cui alla L.R.
 13/2008 (Protocollo ITACA Puglia 2017 Edifici non residenziali allegato A alla DGR n. 1147 dell'11/07/2017, pubblicata sul BURP n. 89 del 25/07/2017);
- l'edificio ottenga l'attestato di prestazione energetica con almeno classe B e una prestazione energetica del fabbricato in estate di livello almeno medio.

È, inoltre, necessario che sia rispettato il principio di non discriminazione, attraverso la previsione di interventi e/o l'adozione di misure per favorire l'accessibilità e la fruibilità delle strutture da parte di persone con disabilità e di persone non autosufficienti.

d) analisi delle ricadute occupazionali

L'analisi viene effettuata sulla base delle informazioni fornite dal soggetto proponente e dai soggetti aderenti nel business plan e sarà volta a valutare la chiarezza ed attendibilità degli effetti occupazionali con riferimento al settore in cui ricade l'iniziativa. Particolare attenzione sarà rivolta all'occupazione generata dall'intervento (anche disaggregata per genere e con riferimento all'occupazione di persone disabili).







FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

In tale contesto, il dato di partenza preso in considerazione è quello relativo al numero di dipendenti (in termini di ULA) nei dodici mesi precedenti quello della presentazione della istanza di accesso riferito all'organico aziendale presente nel territorio della Regione Puglia.

Gli effetti occupazionali dell'intervento saranno valutati con riferimento al mantenimento dell'occupazione preesistente nella Regione Puglia e all'incremento proposto, che dovrà riguardare nuove assunzioni presso l'unità oggetto di agevolazione, dovrà essere adeguatamente commisurato ai dati del progetto e non potrà essere costituito da trasferimenti di personale occupato in altre unità locali ubicate nello SEE anche con riferimento ad altre imprese in rapporto di controllo o collegamento con l'impresa proponente ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

Il conteggio deve essere effettuato secondo quanto previsto dal Decreto MAP del 18/04/2005 e s.m.i. e secondo lo standard (sezione 6).

In caso di esito positivo, l'istruttoria prosegue con la fase di verifica successiva.

In caso di esito negativo, l'istanza di accesso presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.

Criteri di valutazione tecnico economica.

Criterio di valutazione 1 – definizione degli obiettivi e, solo per le grandi imprese, effetto di incentivazione

La valutazione, di carattere qualitativo, riguarda la chiara esplicitazione degli obiettivi dell'intervento, in termini di finalità dell'iniziativa: il progetto deve essere presentato in maniera dettagliata ed articolata evidenziando le azioni, gli obiettivi e gli elementi di coerenza tra la documentazione attestante l'avvio delle procedure relative all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività da realizzare e il progetto per il quale si richiede il contributo.

Il programma di investimenti deve evidenziare anche in quali termini contribuisce alla crescita economica sostenibile, rafforza la competitività e l'attrattività dei luoghi e promuove l'occupazione.

Inoltre, per le grandi imprese, ai fini della verifica dell'effetto di incentivazione, si valuterà, sulla base delle informazioni contenute nella sezione 11 del business plan, che l'aiuto sia tale da modificare il comportamento del beneficiario promuovendo investimenti (supplementari) nella zona interessata e concludendo che lo stesso investimento non verrebbe realizzato in assenza dell'aiuto in questione.

In caso di esito positivo si prosegue la valutazione.

In caso di esito negativo, l'istanza presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.

Criterio di valutazione 2 – coerenza tra dimensione dei soggetti proponenti e gli investimenti previsti


Si premette che, in presenza di imprese inattive, la valutazione sarà effettuata sulla base delle informazioni relative all'impresa controllante.

Al fine di verificare la coerenza tra dimensione del soggetto proponente (intendendo singolarmente l'impresa proponente e le eventuali imprese aderenti) e dimensione del programma di investimenti, si utilizzeranno i seguenti parametri:

A) Rapporto tra investimento e valore della produzione (totale investimento / valore della produzione*)

Valore rapporto	Punteggio	
Rapporto <= 1,5	3	
1,5 < rapporto < 3	2	
Rapporto >= 3	1	

^{*}Per valore della produzione si intende il totale della voce A del conto economico











FONDO EUROPEO DI SVILUPPO REGIONALE

Valore rapporto	Punteggio
Rapporto <= 1,5	3
1,5 < rapporto < 3	2
Rapporto >= 3	1

^{*}patrimonio netto comprensivo di eventuali apporti di nuovi mezzi propri necessari alla realizzazione del programma di investimenti. Affinché si possa prendere in considerazione l'apporto dei mezzi propri, è necessario che lo stesso sia supportato da apposita delibera assembleare dell'impresa.

Si precisa che, ai soli fini del calcolo dell'indice, i finanziamenti bancari a medio/lungo termine non saranno considerati come apporto di mezzi propri.

Esclusivamente per le società sportive in possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 3 dell'Avviso, l'eventuale finanziamento concesso dall'Istituto per il Credito Sportivo è considerato apporto di mezzi propri ai fini della valutazione del presente criterio di selezione. A tal fine, l'impresa deve produrre la documentazione attestante la disponibilità dell'Istituto di Credito Sportivo alla concessione del finanziamento.

Il punteggio complessivo si determina sommando i punteggi ottenuti con riferimento a ciascun parametro. Affinché l'esito sia positivo, è necessario raggiungere un punteggio complessivo almeno pari a 4.

In caso di esito positivo, l'istruttoria prosegue con la fase di verifica successiva.

In caso di esito negativo, l'istanza di accesso presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.

<u>Criterio di valutazione 3 - Sostenibilità ed affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico</u>

Si premette che, in presenza di imprese inattive, la valutazione sarà effettuata sulla base delle informazioni relative all'impresa controllante.

Preliminarmente, è effettuata l'analisi dello "stato di difficoltà" ai sensi dell'art. 2, punto 18 del Regolamento generale di esenzione n. 651/2014 e s.m.i.

L'analisi prende in considerazione ed in maniera distinta gli aspetti qualitativi e gli aspetti quantitativi.

L'analisi qualitativa riguarda le caratteristiche del soggetto proponente in termini di compatibilità del settore d'intervento con la specifica esperienza del soggetto proponente.

In caso di esito positivo, l'istruttoria prosegue con la fase di verifica successiva.

In caso di esito negativo, l'istanza di accesso presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.

Aspetti patrimoniali e finanziari

La valutazione viene effettuata sulla base di dati desumibili dai bilanci degli ultimi due esercizi, redatti ai sensi della vigente normativa.

Per l'analisi patrimoniale e finanziaria verranno calcolati i seguenti indici:

- > indice di copertura delle immobilizzazioni (Y);
- > indice di liquidità (Z).

Calcolo dell'indice di copertura delle immobilizzazioni (Patrimonio netto + debiti m/l termine)/immobilizzazioni (Y)

Il numeratore "patrimonio netto" si compone di:

tutte le voci di cui alla lettera A) dello Stato Patrimoniale Passivo, al netto dei crediti per versamenti ancora dovuti di cui alla lettera A dello Stato Patrimoniale Attivo.

I debiti a m/l termine sono costituiti da:

- voci di cui alla lettera D) dello Stato Patrimoniale Passivo, classificati nella sottovoce "debiti esigibili oltre l'esercizio successivo";
- > trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato [lettera C) del passivo di Stato Patrimoniale].







Le immobilizzazioni sono costituite da:

SVILUPPO REGIONALE

> totale immobilizzazioni [voce B) dell'attivo di Stato Patrimoniale].

Il valore dell'indice viene poi associato a delle classi di valori a cui è assegnato un punteggio, come di seguito riportato:

Classi di valori	Punti
(Y) >= 1,25	3
0,90 <= (Y) < 1,25	2
0 < (Y) < 0,90	1
(Y) <= 0	0

Calcolo dell'indice di liquidità (Attività correnti / passività correnti) (Z)

Il numeratore è costituito dall'attivo circolante [voce C) dell'attivo di Stato Patrimoniale] e dai ratei e risconti attivi [voce D) dell'attivo di Stato Patrimoniale].

Le passività correnti sono costituite da:

- voci di cui alla lettera D) dello Stato Patrimoniale Passivo, classificati nella sottovoce "debiti esigibili entro l'esercizio successivo";
- ratei e risconti passivi [voce E) del passivo di Stato Patrimoniale].

Il valore dell'indice viene poi associato a delle classi di valori a cui è assegnato un punteggio, come di seguito riportato:

Classi di valori	Punti	
(Z) >= 0,70	3	
0,40 <= (Z) < 0,70	2	
0 < (Z) < 0,40	1	
(Z) <= 0	0	

Successivamente, la somma dei valori degli indicatori sopra definiti è associata, per ciascun esercizio considerato, ad una classe di merito, come di seguito riportato:

Classe di merito	Punteggio	
1	da 5 a 6	
2	da 3 a 4	
3	Inferiore a 3	

Le classi di merito scaturite per ciascun esercizio vengono comparate. Da tale comparazione scaturisce l'esito della valutazione degli aspetti patrimoniali e finanziari, come di seguito riportato.

Penultimo consuntivo	Ultimo consuntivo	Classe	
Classe di merito 1	Classe di merito 1	1	
Classe di merito 2	Classe di merito 1	1	
Classe di merito 1	Classe di merito 2	2	
Classe di merito 2	Classe di merito 2	2	
Classe di merito 3	Classe di merito 2	2	
Classe di merito 3	Classe di merito 1	2	
Classe di merito 1	Classe di merito 3	2	\$
Classe di merito 2	Classe di merito 3	3	
Classe di merito 3	Classe di merito 3	3	SASTEMAL STEAM



SVILUPPO REGIONALE





Aspetti economici

Per l'analisi economica verrà calcolato il seguente indice:

ROI.

L'indice non viene associato a dei parametri predefiniti, ma se ne analizza la tendenza negli esercizi considerati. L'indice, pertanto, non assume una significatività autonoma, ma viene analizzato nella sua tendenza.

Calcolo del ROI (risultato operativo / capitale investito)

Il risultato operativo è dato dalla differenza tra il totale del valore della produzione (voce A del Conto Economico) e il totale dei costi della produzione (voce B del Conto Economico).

Il capitale investito è costituito dal totale attivo dello Stato Patrimoniale.

Penultimo consuntivo	Ultimo consuntivo	Classe
indice positivo	indice positivo 1	
indice positivo	indice negativo maggiore di -0,3 2	
indice positivo	indice negativo minore o uguale a -	3
	0,3	
indice negativo	indice positivo 1	
indice negativo	indice negativo maggiore di -0,3 2	
indice negativo	indice negativo minore o uguale a -	3
-	0,3	

Nel caso in cui l'impresa si posiziona nella classe di merito 3 e presenta un risultato netto d'esercizio positivo in entrambi gli esercizi considerati, verrà attribuita la classe di merito 2.

Successivamente, al fine di poter esprimere una valutazione complessiva in riferimento all'affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo patrimoniale, finanziario ed economico, si procede alla comparazione delle valutazioni come di seguito riportato:

Aspetti patrimoniali e finanziari - classe	Aspetti economici - classe	Valutazione criterio di valutazione 1
1	1	Positivo
1	2	Positivo
1	3	Positivo
2	1	Positivo
2	2	Positivo
3	1	Positivo
2	3	Negativo
3	2	Negativo
3	3	Negativo

In caso di esito positivo, l'istruttoria prosegue con la fase di verifica successiva.

In caso di esito negativo, l'istanza di accesso presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.

Criterio di valutazione 4 – copertura degli investimenti

L'analisi prenderà in considerazione la proposta di copertura di investimenti secondo quanto stabilito dalla normativa. Nel caso di previsione di copertura del programma di investimenti mediante "Apporto di mezzi propri" ed, in particolare, mediante "utilizzo di riserve libere di patrimonio", si provvederà a verificare l'esistenza, nell'anno precedente l'avvio del programma di investimenti, dell'equilibrio fonti/impieghi.







In caso l'impresa disponga, anche solo per l'ultimo esercizio, di bilancio soggetto al controllo di una società di revisione legale (iscritta nel registro dei revisori legali presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze), è consentita la copertura degli investimenti mediante l'utilizzo del cash flow.

La possibilità di utilizzo del cash flow è subordinata alla dimostrata capacità dell'impresa di aver generato cash flow negli esercizi precedenti, di generare flussi finanziari adeguati nel corso di realizzazione del programma di investimenti e dall'entità di disponibilità liquide rilevabili dal rendiconto finanziario allegato all'ultimo bilancio approvato.

La scelta di utilizzare il cash flow deve essere corredata dai rendiconti finanziari prospettici.

Qualora i rendiconti finanziari prospettici non evidenzino capienza sufficiente alla completa copertura finanziaria del programma di investimenti, l'impresa dovrà individuare una fonte di copertura adeguata, anche proponendo una modalità di copertura alternativa, sempre secondo quanto previsto dalla normativa di riferimento, a garanzia della eventuale non capienza o impossibilità di utilizzo di cash flow.

Ai fini della conferma del ricorso al cash flow, in sede di progetto definitivo, l'impresa dovrà, ove possibile, fornire apposita delibera assembleare/contratto di cash pooling.

In caso di esito positivo, l'istruttoria prosegue con la fase di verifica successiva.

In caso di esito negativo, l'istanza di accesso presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.

<u>Criterio di valutazione 5 – compatibilità dell'investimento con le strumentazioni urbanistiche e con le tempistiche occorrenti per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, concessioni e pareri propedeutici al suo avvio</u>

L'analisi prenderà in considerazione il grado di fattibilità tecnica ed amministrativa dell'iniziativa; a tal proposito, sarà oggetto di valutazione la documentazione prodotta relativamente al titolo di diponibilità della sede (contratto di locazione, comodato, compravendita, etc.) oggetto di richiesta di agevolazioni e la documentazione relativa all'avvio delle procedure tese all'ottenimento dei titoli abilitativi alla realizzazione delle opere. Tale titolo di disponibilità deve presentare una durata coerente con le tempistiche prescritte di mantenimento dei beni agevolati (n. 5 anni dalla data di completamento degli investimenti). Inoltre, sarà necessario acquisire una relazione di un tecnico iscritto ad Albo attestante la conformità urbanistica ed edilizia degli immobili, con esplicito riferimento all'intervento oggetto di agevolazione, e l'inesistenza di motivi ostativi circa il rilascio delle necessarie concessioni e/o autorizzazioni e la necessità di eventuali pareri e/o nulla osta da parte di amministrazioni o enti unitamente alla esplicitazione della tempistica necessaria.

L'iniziativa si considera non cantierabile e pertanto esclusa, nei seguenti casi:

- > mancata individuazione del suolo/lotto ove verrà realizzato l'investimento;
- incoerenza, alla data di presentazione dell'istanza di accesso, tra la destinazione urbanistica dell'area su cui insistono gli immobili oggetto di investimento e l'attività da svolgere;
- contrasto con i Piani territoriali dei Parchi o con le norme di salvaguardia vigenti e con i Piani di gestione delle aree naturali protette e dei siti Rete Natura 2000;
- mancato avvio delle procedure tese all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie allo svolgimento delle attività da realizzare;
- marcati scostamenti tra previsioni per l'avvio/conclusione degli investimenti e tempi occorrenti per l'ottenimento di autorizzazioni, concessioni, pareri propedeutici al loro avvio. Per la stima dei tempi di conclusione dei procedimenti a disposizioni normative e regolamentari vigenti, nonché alle indicazioni delle amministrazioni/enti procedenti.

In caso di esito positivo, l'istruttoria prosegue con la fase di verifica successiva.

In caso di esito negativo, l'istanza di accesso presentata sarà esclusa e non si procederà ad ulteriore valutazione.

<u>Criterio di selezione 6 – analisi e prospettive di mercato</u>

L'analisi viene effettuata sulla base delle informazioni fornite dal soggetto proponente e dai soggetti aderenti nel business plan; essa verrà strutturata nel modo seguente:

Settore di riferimento e ipotesi di mercato







Compatibilità della struttura del programma di investimento con il mercato di riferimento in termini di:

- caratteristiche generali del settore di riferimento;
- individuazione dei clienti, effettivi e potenziali, anche con esplicitazione dell'ambito geografico di riferimento;
- prospettive di inserimento, sviluppo, espansione e di rafforzamento della competitività d'impresa e territoriale (le soluzioni, le tecnologie, la localizzazione, etc.);
- analisi della concorrenza:
- > analisi SWOT: punti di forza, di debolezza, minacce, opportunità;
- giustificabilità delle ipotesi di ricavo e degli obiettivi commerciali.

L'esito della valutazione dipende dall'analisi complessiva degli aspetti sopra riportati e, pertanto, potrà essere:

- positivo;
- negativo.

In caso di valutazione negativa, il programma di investimento presentato sarà escluso e non si procederà ad ulteriore valutazione.

L'esito della valutazione potrà essere:

- ✓ positivo;
- ✓ negativo.

In caso di valutazione negativa, il programma di investimento presentato sarà escluso e non si procederà ad ulteriore valutazione.

INVESTIMENTI IN SERVIZI DI CONSULENZA (ESCLUSIVAMENTE PER LE PMI)

L'analisi del progetto di investimento in servizi di consulenza verterà sui seguenti elementi:

- valutazione della spesa proposta in servizi di consulenza in materia ambientale, etica e di internazionalizzazione;
- rilevanza delle esportazioni sul fatturato del proponente;
- impatto dei nuovi servizi sul rafforzamento delle "pari opportunità", con particolare riferimento ad interventi volti ad innovare i modelli organizzativi aziendali attraverso strumenti che favoriscano il superamento del digital divide nei confronti di donne e categorie deboli o svantaggiate di lavoratori.

SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DELL'INIZIATIVA

L'analisi della sostenibilità ambientale del progetto di investimento è basata sulle informazioni di cui alla sezione 5 e 5a.

Verranno valutati positivamente i progetti che contribuiranno a migliorare la sostenibilità ambientale dell'investimento proposto. Nello specifico si farà riferimento a: eco-efficienza dei beni/servizi offerti; efficienza energetica delle strutture progettate; riduzione dei consumi idrici, riuso dei reflui e tutela dei corpi idrici; riduzione della quantità e della pericolosità dei rifiuti e loro recupero; prevenzione e riduzione delle emissioni di CO2 in aria e prevenzione e riduzione degli inquinanti in acqua e suolo; produzione di energia da fonti rinnovabili utilizzata per autoconsumo.

A tal proposito, si richiama l'attenzione, esclusivamente per le PMI, sull'opportunità prevista dal Titolo IV del Regolamento Regionale che ammette alle agevolazioni studi di fattibilità volti a valutare i vantaggi economici dell'impresa derivanti dall'adozione di soluzioni tecnologiche ecoefficienti (quali ad esempio: tecnologie a minor impatto ambientale, azioni di mitigazione, soluzioni per l'utilizzo efficiente dell'energia, realizzazione di azioni di prevenzione, di mitigazione e recupero dell'inquinamento da attività produttive), oltre all'adozione ex novo di sistemi di gestione ambientale (certificazione EMAS, ISO 14001, ECOLABEL, ecc.).

IL PRESENTE ALLEGATO
E' COMPOSTO DA S...... FOGLI

LA DIRIGENTE Gianna Elisa Berlingerio)

